



**Audizione del Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla
semplificazione e sulla trasparenza nei rapporti
con gli utenti nei comparti finanziario,
bancario e assicurativo**

avanti la

**Commissione Parlamentare per la Semplificazione
Camera dei Deputati**

Roma, 27 settembre 2016

Indice

Premessa	3
A - Investimenti (anche assicurativi) e mercati finanziari	4
1. Prospetto sintetico rischi ed evoluzione dell'investimento.....	4
2. Trasparenza informativa in tema di potenziale conflitto di interessi e di diversificazione	4
3. Trasparenza informativa in tema di rendimenti, costi e spese per la clientela.....	5
4. Campagne di sensibilizzazione ed educazione finanziaria.....	5
5. Principio di correttezza e casi di risarcibilità del danno	6
B – Accesso al credito	7
6. Comunicazione rating assegnato	7
7. Prospetto criteri di rating	7
8. Introduzione dei “finanziamenti attestati”	8
9. Ricorso ai fondi di garanzia	8
10. Trasparenza delle procedure di recupero crediti (e dei beni gravati da garanzia ipotecaria)	9
C - Altri provvedimenti.....	9
11. Procedure ed utilizzo banche dati “cattivi pagatori” e della “centrale rischi”	9
12. Principio di informativa in tema di sovraindebitamento e OCC	9

Allegato - Schede di sintesi

Premessa

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (d'ora in avanti, CNDCEC) esprime innanzitutto i più vivi ringraziamenti per l'opportunità che viene concessa di rinnovare e approfondire l'interlocuzione con codesta Onorevole Commissione Parlamentare sui temi dell'indagine conoscitiva in oggetto. In ordine a tali rilevanti tematiche, il CNDCEC sottopone alla valutazione di codesta Onorevole Commissione Parlamentare alcune proposte, individuate con un approccio più sostanziale che formale, attraverso la segnalazione di taluni aspetti delle dinamiche dei rapporti fra cittadini e imprese, da un lato, e istituzioni finanziarie, bancarie e assicurative, dall'altro.

Per questo motivo, più che a singoli riferimenti normativi, si è preferito far riferimento, illustrandone i contenuti sistemici consequenziali fra loro, a talune proposte innovative tese ad una maggiore trasparenza informativa, ad una maggiore equità sostanziale ed a una maggior facilità di fruizione degli strumenti che offre il mercato finanziario, in senso lato.

Ciò al fine di portare l'attenzione sull'insieme delle dodici proposte del CNDCEC, da intendersi un *unicum* complessivo, volte a:

- (i) rendere più trasparenti talune fasi dei rapporti e degli investimenti finanziari ed assicurativi;
- (ii) migliorare la tutela dei diritti dei cittadini nei casi di abuso;
- (iii) rendere più efficiente l'accesso al credito.

Dodici proposte, suddivise in tre sezioni ("*Investimenti (anche assicurativi) e mercati finanziari*", "*Accesso al credito e Altri provvedimenti*"); dodici temi che, nella realtà odierna, meritano attenzione maggiore poiché – a giudizio dello scrivente CNDCEC – costituiscono punti cardine per migliorare sotto il profilo di efficienza ed equità, le dinamiche finanziarie nel loro insieme.

Quadro legislativo di riferimento

La disciplina delle imprese che svolgono attività bancaria, assicurativa o degli intermediari è attualmente, e in generale, contenuta nel d.lgs. n. 58/1998 (TUF), nel d.lgs. n. 385/1993 (TUB) e nel d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private). Disposizioni di settore sono contenute nel Regolamento Intermediari n. 16190 emanato da Consob nel 2007.

E' noto, inoltre, che l'attuazione della direttiva 2014/59/UE, realizzata per il tramite del d.lgs. n. 180/2015 e del d.lgs. n. 181/2015, ha fortemente innovato la disciplina, fornendo un quadro legislativo di settore specificatamente rivolto alla preventiva individuazione delle crisi bancarie anche grazie ad un incisivo intervento sulla *governance*, attraverso finanche la rimozione degli organi che, nell'attività di gestione o di controllo, abbiano significativamente contribuito al deterioramento della situazione bancaria ovvero quando gli stessi non si siano attenuti nello svolgimento delle funzioni a previsioni di legge, disposizioni di statuto o regolamenti.

Tra le misure di risoluzione adottabili, ancorché in posizione subordinata rispetto alle altre considerate nella normativa, gli artt. 48 e ss. del d.lgs. n. 180/2015 annoverano il meccanismo cd. di "*bail in*", dal quale restano escluse le passività specificatamente indicate nell'art. 49 del citato d.lgs. n. 180/2015. L'interpretazione letterale delle disposizioni – che si fonda sulla tassatività dei casi considerati nell'art. 49 - consente di ritenere incluse nel *bail in* tutte le passività per cui il legislatore non abbia previsto specifica esclusione e ricomprendendo, per converso, i depositi non protetti (vale a dire quelli oltre i centomila euro) a qualsiasi soggetto ascrivibili.

A - Investimenti (anche assicurativi) e mercati finanziari

1. Prospetto sintetico rischi ed evoluzione dell'investimento

Come noto, la combinazione dell'art. 21 TUF e degli artt. 27 e ss. del Regolamento Intermediari, costituisce già un precedente in ordine all'introduzione dell'obbligo di rappresentazioni grafiche del rischio finanziario sotteso a singoli investimenti.

Così come sussiste l'obbligo della consegna di apposito "documento dei rischi" generale.

Invero, come anche le cronache finanziarie di questi ultimi tempi evidenziano, occorrerebbe – a parere dello scrivente CNDCEC – individuare metodi più efficaci per favorire, al fine di una migliore tutela preventiva del risparmio, la comprensione degli strumenti finanziari e, di conseguenza, dei rischi connessi agli investimenti.

In tale ambito, si ritiene opportuno, da un lato, semplificare il linguaggio della documentazione illustrativa dei rischi da consegnare alla clientela e, dall'altro, introdurre l'obbligo di rappresentazioni grafiche dei rischi potenziali.

Sotto il primo profilo, fermo restando quanto già attualmente in essere a livello normativo, la predisposizione di un "*glossario sintetico degli strumenti finanziari e dei rischi connessi*", a cura delle Autorità preposte (Ministero dell'Economia, Consob, Isvap) ed eventualmente con l'ausilio delle Parti interessate (Associazioni di categoria interessate, Associazioni di tutela dei consumatori, Ordini professionali economico-giuridici), ove redatto con linguaggio divulgativo e di facile fruizione nonché reso obbligatorio come preconditione all'effettuazione degli investimenti finanziari ed assicurativi, potrebbe aiutare la "*consapevolezza*" dell'investitore meno preparato in materia finanziaria.

Sotto il secondo profilo, l'introduzione normativa dell'obbligo di rappresentazione grafica dell'andamento storico di un dato strumento o comparto di investimento proiettato nel tempo successivo alla data di investimento - in termini di visualizzazione intuitiva di un "cono" che rappresenta gli estremi del *range* dei risultati ipotizzabili in costanza di comportamento dei mercati - pur trattandosi tecnicamente di approssimazione del tutto scollegata da effettive stime di rendimento futuro, appare strumento efficace, ai fini di cui trattasi, per una miglior presa di coscienza dei rischi cui potrebbe incorrere l'investitore meno preparato.

Da ultimo, sul punto, si ritiene altresì necessario, in virtù della prevalenza della sostanza sulla forma, completare l'*iter* di assimilazione degli strumenti assicurativi a specifico contenuto finanziario, sia sotto il profilo dell'assoggettamento normativo agli obblighi di trasparenza e informativa finanziaria che al loro trattamento tributario, agli strumenti finanziari veri e propri. Ciò, a ben vedere, porterebbe benefici non solo in termini di maggior tutela preventiva dell'investitore, ma eviterebbe anche distorsioni sul mercato fra prodotti finanziariamente simili, causati dal diverso trattamento tributario assegnato.

2. Trasparenza informativa in tema di potenziale conflitto di interessi e di diversificazione

I temi del potenziale conflitto di interessi e dell'esigenza di suggerire alla clientela la diversificazione degli investimenti sono, come noto, già affrontati nella legislazione di settore.

A parere del CNDCEC, però, potrebbe essere di utilità l'introduzione di un obbligo di rappresentazione grafica relativa al monitoraggio di due delle situazioni più frequenti che si possono creare nel corso di una relazione finanziaria di investimento e/o assicurativa (a contenuto finanziario): il *rischio di conflitto di interessi* e il *rischio di concentrazione* (ovvero il suo contrario, il grado di diversificazione).

Si ritiene quindi opportuno suggerire di inserire, nelle rendicontazioni periodiche alla clientela:

- l'obbligo di rappresentare, ad esempio in un grafico a torta, la percentuale di strumenti finanziari detenuti (che, appunto può variare nel tempo) in potenziale conflitto di interessi (si richiama qui la definizione data dalla disciplina MIFID e recepita nell'art. 21 TUF) sul valore totale degli investimenti detenuti; è ben vero che tale prassi è lecita ove vi sia informazione al cliente e non sussistano, nemmeno indirettamente "rebates" non riaccreditati al cliente, ma è altrettanto vero come non sia nella disponibilità del cliente stesso la verifica oggettiva della completezza degli eventuali riaccrediti percepiti, anche indirettamente, dalla controparte finanziaria, talché tale indicatore appare intuitivamente utile per comprendere l'esposizione al rischio citato;
- l'obbligo di rappresentare graficamente il livello (puntuale e la sua evoluzione storica) di concentrazione (conseguentemente, del grado di diversificazione complessivo) degli investimenti detenuti, tenendo conto anche del complesso di strumenti ove detenuti in più rapporti finanziari presso il medesimo intermediario.

3. Trasparenza informativa in tema di rendimenti, costi e spese per la clientela

Analogamente, al fine di *rendere più trasparenti gli effetti* della relazione finanziaria detenuta con gli intermediari finanziari, bancari ed assicurativi, si suggerisce l'introduzione di *un prospetto*, a cadenza periodica, *unico per tutti gli operatori*, riepilogativo *dei rendimenti* (o delle perdite) ottenuti per categoria omogenea di investimento (nei casi delle polizze assicurative a contenuto finanziario, si avranno come oggetto dell'informativa gli strumenti in cui la polizza ha investito), *delle imposte* complessive applicate (dirette od indirette) o da applicare ove non addebitate, *delle commissioni, oneri e spese* totali addebitate, comprensivo *delle rappresentazioni grafiche*, di cui al precedente paragrafo, in tema di *rischio di conflitto di interessi e di rischio di concentrazione*.

4. Campagne di sensibilizzazione ed educazione finanziaria

L'educazione finanziaria rappresenta un passaggio cruciale affinché, la trasparenza e la comunicazione finanziaria, possano essere criticamente vagliate dal cliente finale.

Da un'indagine realizzata dal "*Financial Literacy Around the World*", su un campione di 150 mila adulti di 148 Paesi nel mondo, solo il 37% degli italiani intervistati, è riuscito a rispondere in modo esatto ad una serie di domande non particolarmente impegnative.

I risultati finali vedono l'Italia ricoprire il 63° posto, tra i Paesi con minore conoscenza finanziaria, dietro a Stati come Senegal, Zambia, Togo, ecc. (Il Sole 24 Ore, 25 novembre 2015).

Di fronte a queste evidenze, è necessario intervenire con immediatezza, attraverso *azioni mirate di "sensibilizzazione" ed "educazione" finanziaria*, attraverso convegni itineranti, seminari, giornate studio presso scuole ed università.

A ciò si potrebbero aggiungere (anche con il coinvolgimento congiunto delle Associazioni di Categoria interessate, delle Associazioni dei consumatori e degli Ordini delle professioni economico-giuridiche) campagne

pubblicitarie - televisive, via internet e attraverso social network - ovvero la diffusione di pubblicazioni facilmente fruibili dai singoli investitori.

Tale sensibilizzazione non avrebbe certo l'intento di formare in modo approfondito soggetti che operano nel mondo finanziario, quanto piuttosto l'obiettivo di diffondere la conoscenza e, quindi, la consapevolezza delle conseguenze che qualsiasi scelta di natura finanziaria può produrre sia in termini di rendimento che di rischio, al fine di perseguire una maggiore diffusione del "*sapere di base*" per un risparmio – anche previdenziale – consapevole.

5. Principio di correttezza e casi di risarcibilità del danno

Il già citato art. 21 del TUF impone agli intermediari di comportarsi con *diligenza, correttezza e trasparenza per servire al meglio l'interesse della clientela e per l'integrità dei mercati*. Gli artt. 27 e ss. del Regolamento Intermediari dettagliano gli obblighi in questione.

Il perseguimento degli obblighi di diligenza qualificata imposti agli intermediari si realizza, tra l'altro, anche per tramite dell'acquisizione delle informazioni necessarie per ricostruire il "profilo" della clientela e al contempo per tramite di un adeguato sistema informativo che abbia come destinataria la clientela medesima.

Tutto il sistema della responsabilità, ruota quindi attorno al *legittimo affidamento* che le parti del contratto ripongono nelle dichiarazioni e nelle informazioni scambiate al momento della sottoscrizione, ferma restando la posizione forte e, per alcuni versi, privilegiata, in cui viene a trovarsi l'abilitato all'intermediazione rispetto al cliente non professionale.

Trattandosi di diligenza qualificata ai sensi dell'art. 1176 c.c., pertanto, l'intermediario è chiamato anche a verificare, *recte*, valutare, la c.d. *suitability rule*, vale a dire l'adeguatezza delle scelte dell'investitore non professionale, in relazione alla sua concreta propensione al rischio, determinabile, come detto, dalle informazioni ricevute, ponendo in essere tutte le idonee cautele per evitare scelte inconsapevoli e irragionevoli.

Recenti sono sul tema, anche le polemiche ingenerate dalla questione dei criteri adottabili per accedere alla *risarcibilità dei risparmiatori*, nei casi di *default* bancari; criteri che, nei casi - per fortuna nel loro complesso limitati per frequenza, seppur non per questo meno pericolosi per la "tenuta" della tutela del risparmio - di patologie illecite nella distribuzione/gestione di strumenti finanziari, costringe il soggetto ricorrente (spesso cittadini non necessariamente abbienti) a ricorrere al giudizio della magistratura o, nei casi applicabili, dell'arbitro bancario e finanziario.

In entrambe le situazioni, v'è incertezza sui criteri (non sempre oggettivi ed omogenei) di giudizio.

Andrebbe quindi valutata – tenuto conto del fatto *che la tutela del risparmio è cosa diversa dalla tutela degli investimenti in sé*, stante la differenza dell'intento soggettivo perseguito - l'ipotesi, di enucleare *una clausola generale che sancisca un "principio di correttezza reciproco"* (per gli intermediari, di ovvio rispetto dei principi normativi citati; per i risparmiatori, di veridicità delle informazioni in materia di esperienza finanziaria e grado di accettazione del rischio) in mancanza del quale scattino – al di là dei casi di dolo specifico – casistiche automatiche di risarcibilità dei danni subiti ovvero di insussistenza dei requisiti dell'istanza di risarcibilità (magari anche vincolandole ad apposite parametrizzazioni reddituali-patrimoniali).

B – Accesso al credito

6. Comunicazione rating assegnato

La problematica data dalle *difficoltà dell'accesso al credito*, soprattutto per la piccola e media impresa, in questi anni di crisi perdurante, è cosa nota.

Eccezioni a parte, *le difficoltà del sistema finanziario*, in termini di patrimonializzazione, efficienza del modello di business in evoluzione e deterioramento progressivo dei crediti (cd. “*non performing loans*” o “*NPLs*”), *si sommano alle difficoltà del sistema imprenditoriale*, dovuto sia all'effetto della situazione economica che alle duplici concause endogene determinate dal livello dimensionale medio poco elevato (di fatturato e di patrimonializzazione) e dal basso livello medio di pianificazione finanziaria.

Due facce della stessa medaglia, le difficoltà di banche e imprese. Difficoltà che si innescano, spesso, anche per i *differenti “linguaggi”* – logici, prima ancora che terminologici – utilizzati. E ciò è maggiormente vero (e penalizzante) per le imprese di minori dimensioni.

L'utilizzo diffuso di *strumenti di rating* (sinteticamente intesi come *indicatori del rischio* di insolvenza del prestatore di debito), diversi da Istituto a Istituto per via delle difformi composizioni degli algoritmi utilizzati – dipendenti in estrema sintesi dalle diverse composizioni di portafogli crediti e dalle diverse strategie commerciali perseguite – comporta la necessità, per l'impresa, di sapere come verrà valutata dal suo (o dai suoi) interlocutori finanziari.

A tal fine – a parere del CNDCEC – vi è la necessità dell'introduzione dell'*obbligo di comunicazione del rating assegnato* (oggi solo facoltativo) e delle sue eventuali variazioni nel tempo, evidenziando in quale classe di rischio si sia inseriti e *con l'illustrazione sintetica della motivazione di tale classificazione*, così che – evidenziandone i punti di debolezza rilevati – tale comunicazione diverrebbe strumento per sensibilizzare i soggetti debitori su dove potersi concentrare *per migliorare* la propria situazione, *oltre che* costituirebbe un *concreto impedimento* (fattispecie che diventerebbe verificabile più agevolmente in sede giudiziale, ove non giustificato dalle “comunicazioni” trasmesse) di eventuali comportamenti arbitrari *di interruzione non motivata* del credito stesso.

7. Prospetto criteri di rating

Parimenti, col medesimo approccio, si suggerisce l'introduzione dell'*obbligo di pubblicità dei principali criteri utilizzati nell'assegnazione del rating*, specifici per ciascun Istituto, al fine di renderli maggiormente comparabili fra loro.

Ciò consentirebbe, da un lato, una concorrenza più “trasparente” fra gli Istituti e, dall'altro, la possibilità per il prestatore di debito, di poter effettuare la scelta del proprio *partner* finanziario essendo consapevole dei criteri che questi utilizzerà per giudicarlo (finanziariamente).

8. Introduzione dei “finanziamenti attestati”

Come detto, *la conoscenza del proprio rating*, favorendo l'emersione dei punti di debolezza di ciascuna impresa, permetterebbe di comprendere gli aspetti da cui ripartire per migliorare il proprio equilibrio finanziario senza ledere quello degli Istituti erogatori di finanziamenti.

Da ciò una particolare attenzione alla *pianificazione finanziaria* che si rende indispensabile non solo per comprendere il proprio fabbisogno finanziario, ma soprattutto per scegliere la forma di finanziamento più idonea rispetto ai progetti dell'impresa.

In tale dinamica, il documento del *Business Plan* rappresenta un valido supporto, purché sia comprovante di una condizione di equilibrio a cui l'azienda deve tendere, assicurando il rientro dei finanziamenti che gli sono stati erogati.

Partendo inoltre dalla considerazione che gli Istituti di credito sono sottoposti alle restrizioni dettate da Basilea 2 e Basilea 3, a cui si aggiungeranno dal 2018, le indicazioni riportate nello IFRS 9 (in sostituzione dello IAS 39), nella *valutazione dei crediti deteriorati* (le banche dovranno procedere all'accantonamento rischi crediti anche per quelle aziende che, seppur in *bonis*, presentano segnali di potenziale sofferenza senza più il “limite temporale” dei 12 mesi come oggi, ma *sine die*), si può affermare che la promozione di strumenti di “*predittività tendenziale*” diventi necessità anche per il sistema finanziario.

Risulta quindi – a parere del CNDCEC – di particolare interesse introdurre normativamente la fattispecie dei “*finanziamenti attestati*”. Ovvero, apposita forma di concessione di prestiti alle imprese condizionati alla presentazione di *business plan* soggetti ad attestazione (tipicamente già prevista nelle procedure di risanamento aziendali, di cui costituiscono elemento essenziale) su aziende in *bonis*, che potrebbero fra l'altro costituire, ai sensi degli accordi di Basilea, “giustificativo terzo” per gli “*override*” (ovvero l'aumento del rating ordinariamente assegnato), consentendo, alle banche, un minor assorbimento del patrimonio di vigilanza (anche in ottica prospettica dell'introduzione dell'IFRS 9) a parità di credito concesso, nonché, alle imprese, maggiori volumi di accesso al credito ovvero, di converso, minor costo del finanziamento ottenibile.

Il *professionista attestatore* deve – secondo gli esponenti e in continuità con le previsioni normative di specie già esistenti – essere un Professionista, nominato dal cliente, iscritto nel registro dei revisori legali e in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa concorsuale ex art. 67, comma 3, lettera d) di cui al R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (Legge Fallimentare)

In ipotesi, poi, le imprese che in maniera ricorrente utilizzassero positivamente queste linee otterrebbero maggiore credibilità nei confronti del sistema bancario (una sorta di “*accreditamento progressivo*” delle proprie *capacità predittive*), assorbendo il costo di attestazione con i benefici del minor *pricing* del debito (o sostenendolo per ottenere maggiori volumi di finanziamento), mentre le banche porrebbero elementi prospettici (e non solo pro-ciclici) nelle proprie valutazioni di *merito creditizio*.

9. Ricorso ai fondi di garanzia

In conseguenza di quanto suggerito al paragrafo precedente, diventerebbe opportuno intervenire sui *fondi di garanzia* esistenti; questi, come noto, favoriscono l'accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca (e spesso si sostituisce) alle garanzie patrimoniali o reali delle imprese prenditrici di debito.

A questo proposito, si potrebbe ipotizzare la destinazione di un *plafond dedicato* ai “*finanziamenti attestati*”, stante il *quid pluris* positivo che questi possono apportare alla sostenibilità economica del Paese, anche ipotizzando – in deroga alle prassi ordinarie di istruzione delle pratiche soggette al vaglio di un organismo centrale – di semplificarne l’iter in presenza di apposito istituendo “*visto di conformità*” dei requisiti di accesso, rilasciato direttamente dal professionista attestatore.

10. Trasparenza delle procedure di recupero crediti (e dei beni gravati da garanzia ipotecaria)

Infine, sempre sul tema dei rapporti fra Istituti finanziatori e soggetti debitori (siano essi imprese che privati), stante l’evoluzione della *prassi di recupero crediti* nel tempo affermatasi, che spesso comporta il cambiamento del soggetto portatore del diritto di rimborso (tramite operazioni di *factoring* o di cessione di pacchetti di *NPLs*), si ritiene utile valutare l’inserimento dell’*obbligo di comunicazione*, per ciascuna delle varie fasi di procedure di recupero crediti, *dei valori di presumibile realizzo del credito e delle eventuali sottostanti garanzie ipotecarie*, al fine di consentire al soggetto debitore piena trasparenza dei parametri a cui potrebbe intervenire per una soluzione transattiva del debito ed evitare il rischio di speculazioni terze sui beni oggetto delle garanzie.

C - Altri provvedimenti

11. Procedure ed utilizzo banche dati “cattivi pagatori” e della “centrale rischi”

Le banche dati cd. “*dei cattivi pagatori*”, così come il monitoraggio dei crediti concessi e delle garanzie rilasciate od ottenute dato dalla “Centrale dei Rischi”, strumenti di per sé necessari ai fini della verifica delle *valutazioni di solvibilità*, al fine di contenere l’esposizione al rischio degli intermediari finanziari, generano dei segnali di attenzione su singoli soggetti prenditori del debito che, spesso, risultano la discriminante ultima delle scelte – positive o negative – adottate nei confronti di quei soggetti.

Ad avviso del CNDCEC, onde *prevenire gli effetti penalizzanti* subiti nei casi – invero più frequenti nella pratica di quanto si pensi – di errori di segnalazione, che rischiano di generare “*effetti a catena*”, si potrebbe prevedere l’introduzione dell’*obbligo di comunicazione* al soggetto segnalato e procedere ad una semplificazione delle procedure di correzione degli errori e cancellazione dei rilievi insussistenti.

Così facendo, il cliente avrebbe una più puntuale possibilità di constatare e, all’occorrenza e qualora ve ne fosse la possibilità, di contestare, l’errore incorso, richiedendo la rimozione della segnalazione.

Parimenti, risulterebbe necessario *semplificare le procedure* stesse di correzione errori e cancellazione, oggi richiedibile solo all’intermediario, attraverso una procedura alquanto farraginoso (soprattutto nei casi, non infrequenti nelle situazioni qui richiamate, di “*tensione*” complessiva nel rapporto con l’ente finanziario interessato).

12. Principio di informativa in tema di sovraindebitamento e OCC

Infine, per completezza di trattazione dei temi inerenti la materia oggetto della presente audizione, nell’ambito delle informazioni da fornire alla clientela, occorrerebbe – a parere dello scrivente CNDCEC – introdurre la previsione che gli intermediari diano *comunicazione* - con intento divulgativo, con ciò aggiungendosi agli altri

strumenti informativi già specificamente previsti - anche sulle casistiche disciplinate dalla legge n. 3/2012, e successive modificazioni ed integrazioni, *relativa alla gestione della crisi dovuta al sovraindebitamento da parte degli OCC* (Organismi di Composizione della Crisi).

Come noto, infatti, il “sovraindebitamento” ricorre quando il consumatore - la persona fisica o l'imprenditore non fallibile - venga a trovarsi in una situazione di perdurante squilibrio tra obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, determinando così la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempiere regolarmente.

Del resto i creditori maggiormente interessati alla composizione negoziata delle piccole crisi sono per l'appunto banche ed imprese di investimento, sia sotto il profilo del credito vantato che del patrimonio investito (anche eventualmente posto a garanzia, formalizzata o meno, del primo).